



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

- Presidenza -

Decreto n. 6 /2024

Prot. n. 980 del 21-03-2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 24 gennaio 2024, di cui l'Ufficio ha preso atto il successivo 9 febbraio, ha approvato le tabelle di organizzazione del Tribunale di Catanzaro per il triennio 2020-2022, da intendersi quadriennio 2020-2023, unitamente al decreto di relativa integrazione n. 15/21 del 7.7.2021 prot. 2300, ad eccezione delle parti specificate ai punti n. 6, lett. n), n. 7 e n. 19 della parte motiva della medesima delibera, invitando lo scrivente a modificare la proposta tabellare nelle parti non approvate, in modo conforme alle indicazioni fornite, nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 28 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il suddetto triennio;

avuto riguardo al fatto che la stessa delibera contiene altresì l'invito a rimuovere, ove non fatto già, la posizione di ultradecennalità della dottoressa Wanda Romanò presso la Seconda sezione civile (alla quale tale giudice risultava assegnata dal 4.10.2011);

ritenuto, quindi, di dover adeguare ai rilievi le previsioni tabellari, dispone come di seguito indicato, sentiti al riguardo i presidenti delle sezioni interessate:

1) al punto 6 lett. n) si evidenzia con riferimento al settore Immigrazione e Protezione Internazionale, ed in particolare in merito ai criteri di ripartizione degli affari del settore stesso, che le convalide sono assegnate al giudice togato che tenga udienza il giorno della proposizione dell'istanza e si segnala che però due giudici tengono udienza lo stesso giorno della settimana (pag. 23 Organizzazione), facendo al riguardo riferimento in nota (la n. 1) alle dott.sse Renda e Russo.

Orbene, nel documento risulta specificato il calendario mensile delle udienze ed in esso sono indicate in effetti anche le dott.sse Renda e Russo (che, peraltro, hanno recentemente cessato le funzioni) le quali non sono giudici togati ma GOP, sebbene la circostanza non sia puntualmente indicata. Pertanto, i predetti GOP non sono ricompresi nella previsione tabellare in esame e i previsti criteri di ripartizione rimangono confermati tra i soli giudici togati.

2) Ancora al punto 6 lett. n), sempre in materia di immigrazione, il CSM ha evidenziato la non conformità dell'attribuzione a pioggia delle controversie a trattazione monocratica previste dall'articolo 3 del DL 13/2017, in particolare delle controversie sulla cittadinanza italiana *iure sanguinis*, ferma rimanendo la possibilità di una attività di ausilio espletabile dagli addetti all'ufficio del processo – tra cui i GOP, così come prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 116/2017 ai commi 10 e 11.

Tanto premesso, come proposto dal Presidente della Prima sezione civile, dott.ssa Garofalo, si dispone quale modifica tabellare l'assegnazione dei procedimenti in oggetto ai soli giudici togati che potranno delegare ai giudici onorari il compimento di attività preparatorie utili per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali (in particolare lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, l'attività anche a carattere istruttorio ritenuta dai medesimi magistrati togati utile alla decisione dei procedimenti e la predisposizione di minute di provvedimenti).

3) al punto 6 lett. n) si muove il rilievo che con riferimento alle procedure di sovraindebitamento non è precisato il criterio di distribuzione degli affari (pag. 28 Organizzazione). Va detto, quindi, che nel progetto tabellare era indicata la competenza per tali affari dei due giudici ordinari del settore Fallimenti ed esecuzioni e che *“Per le procedure di sovraindebitamento e per le autorizzazioni ex art. 492 bis c.p. c. il criterio di assegnazione sarà di uno pro-capite al partire dal giudice meno anziano”*. In realtà il criterio di ripartizione degli affari tra i due giudici era stato correttamente indicato nel corpo del DOG ma poi per mero disguido in fase di redazione del documento “Organizzazione” non è stato puntualmente riportato. Si provvede, allora, in questa sede a specificarlo a sanatoria dell'omissione: <<*L'assegnazione degli affari avviene secondo il criterio del numero di ruolo pari per il giudice più anziano e dispari per il meno anziano*>>.

4) Al punto 6 lett. N ulteriore rilievo è che per gli affari del Giudice Tutelare in ordine alla distribuzione degli affari si indica un criterio alternativo *“in base alla lettera iniziale del cognome del ricorrente e/o destinatario del provvedimento”* senza precisare quando si fa ricorso all'uno e all'altro (pag. 25 Organizzazione). Orbene, nel progetto tabellare era stato previsto che <<*Gli affari relativi a dette funzioni (fatta eccezione per gli affari di volontaria giurisdizione collegiale) sono assegnati a ciascuno dei due giudici, a partire dal meno anziano, in base alla lettera iniziale del cognome del ricorrente e/o destinatario del provvedimento*>> ed esattamente <<*dalla A alla L, al dott. Ferraro*>> e <<*dalla M alla Z, alla d.ssa Farina*>> (con l'intendimento di ripartire gli affari in base alla lettera iniziale del cognome della persona nel cui interesse viene richiesto il provvedimento). Premesso, dunque che, stante il pensionamento del dott. Ferraro, allo stesso è subentrato il giudice dott. Pietro Carè, in questa sede, fermo il criterio che <<*gli affari del Giudice tutelare (fatta eccezione per gli affari di volontaria giurisdizione collegiale) sono assegnati a ciascuno dei due giudici, a partire dal meno anziano*>>, va previsto, per maggiore chiarezza, che gli affari sono assegnati in base all'unico criterio della lettera iniziale del cognome del destinatario, dalla lettera A alla L al dott. Pietro Carè e dalla lettera M alla Z alla d.ssa Farina.

5) Al punto 6 lett. N con riferimento alla prima e alla seconda sezione civile si osserva che è previsto che il Presidente *“partecipa alla distribuzione una volta ogni due”*, ma non è precisato se salti il primo turno di assegnazioni o il secondo. (pagg. 17 e 41 Organizzazione). Orbene, in questa sede va precisato, quindi, che, fermi i criteri di

ripartizione già previsti, i presidenti dell'una e dell'altra sezione saltano il secondo turno di assegnazioni.

6) Al punto 6 lett. N con riferimento alla prima sezione penale (dibattimento), si osserva che <<gli affari vengono assegnati mediante Giada2 i cui criteri di operatività per classi e pesi sono indicati a pag. 53 e ss. Organizzazione (i GOP non sembra che siano inseriti nel sistema, ciononostante hanno dei ruoli aggiuntivi e ricevono i fascicoli direttamente dai giudici a cui sono affiancati>>). Orbene, si tratta di previsione -quella che disciplina l'affiancamento dei Gop ai togati- che ha come presupposto "la notevole consistenza delle sopravvenienze e la cospicua entità numerica degli affari pendenti" e che prevede come limite massimo -si specificano peraltro gli affari che il Gop può trattare-assegnazioni in misura non superiore al 50%. Si tratta in realtà di una previsione eventuale, in caso di eccessive pendenze dovute a criticità determinate dal sopravvenire di affari particolarmente complessi ovvero dalle vacanze nel ruolo organico che non consentono di procedere con gli ordinari criteri. In altri termini si ricorre alle assegnazioni di tal fatta nei momenti di particolare criticità dell'Ufficio, né sarebbe ipotizzabile una stabile assegnazione tenuto conto che i Gop in organico non sono in numero pari a quello dei giudici togati, né sono assegnati in via esclusiva alla sezione prima penale.

7) Al punto 7 si osserva che, con riferimento alla prima sezione civile, è previsto, per il Settore ordinario, che in caso di mancanza, assenza, impedimento i giudici ordinari sono sostituiti dai giudici onorari secondo criteri oggettivi e predeterminati, ma non è indicato il criterio residuale nel caso in cui appunto i gop non possano trattare la materia (pag. 15 Organizzazione). In questa sede, dunque, si specifica, e si prevede come criterio residuale, che ove i gop non possano trattare la materia gli stessi rimettono al Presidente di sezione le cause per la riassegnazione agli altri giudici ordinari (diversi da quello mancante, assente o impedito) secondo i vigenti criteri di distribuzione degli affari.

8) Al punto 7 si osserva, ancora, che, con riferimento alla seconda sezione civile, è previsto che in caso di mancanza, assenza, impedimento i giudici sono sostituiti, per la tenuta delle udienze monocratiche, dai giudici onorari con la precisazione che gli stessi non tratteranno gli affari vietati *ex lege*, ma non si indica come si proceda alle sostituzioni per impedimenti temporanei con riferimento agli affari fuori udienza e con riferimento agli affari che i Gop non possono trattare (pag. 41 Organizzazione). In questa sede, dunque, si specifica, e si prevede, che ove ai Gop sia preclusa per legge la trattazione di alcuni affari gli stessi li rimettano nel corso dell'udienza al Presidente di sezione per la riassegnazione ad altro giudice togato secondo i vigenti criteri di distribuzione. Per quel che concerne, invece, le sostituzioni con riferimento agli affari da trattare fuori udienza (da individuarsi nei ricorsi per decreto ingiuntivo) per impedimenti del giudice che non consentano la normale attività giudiziaria per un tempo di apprezzabile durata si prevede la ridistribuzione degli stessi tra gli altri giudici togati in servizio secondo i vigenti criteri di assegnazione.

9) Al punto 19 si osserva che nell'ambito della Prima sezione civile sono stati istituiti tre Uffici per il processo, quello del settore lavoro, quello del settore immigrazione e quello del settore contenzioso ordinario, riservando il coordinamento solo di quest'ultimo al Presidente di sezione ed invece attribuendo il coordinamento degli altri due a due distinti giudici dei settori interessati, ma senza l'esplicitazione dei motivi di quest'ultima scelta (come richiesto dall'art. 10, comma 8, della vigente circolare sulla formazione delle tabelle). Orbene, la questione deve intendersi superata e nulla va disposto in questa sede poiché, a seguito dell'assunzione a tempo determinato dei Funzionari per l'Ufficio del Processo, le originarie previsioni tabellari sono state integrate/modificate con provvedimenti del giugno 2022 e con specifico riferimento alla Prima sezione civile è stato

costituito (variazione tabellare n. 20 del 7.6.2022) un unico Ufficio per il processo il cui coordinamento è stato assegnato al Presidente della sezione.

10) Si formula, inoltre, invito a rimuovere, ove non fatto già, la posizione di ultradecennalità del giudice dott.ssa Wanda Romanò presso la Seconda sezione civile (per la rilevata assegnazione ad essa a decorrere dal 4.10.2011).

Sul punto nulla occorre in realtà disporre essendosi già provveduto all'assegnazione del predetto giudice alla Prima sezione civile, dapprima, in supplenza a decorrere dal 13.09.2021, e, successivamente, con provvedimento di tramutamento del 23.9.2021 (decreto di variazione tabellare n. 23/2021), vale a dire ancor prima della maturazione del termine di permanenza decennale.

Tutto quanto fin qui osservato

D I S P O N E

in conformità a quanto indicato in premessa.

D I S P O N E

altresì che la Segreteria di questa Presidenza apporti le conseguenti variazioni allo strumento tabellare in via telematica, secondo l'applicativo in uso, e che provveda a trasmettere il presente decreto:

- Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, anche nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario;
- Al Sig. Procuratore della Repubblica di Catanzaro;
- Al Sig. Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Catanzaro;
- Ai Presidenti delle sezioni;
- Ai Sigg. Magistrati dell'Ufficio, anche onorari, per le loro eventuali osservazioni;
- Ai Sig.ri Direttori delle Cancellerie.

Catanzaro, 21 marzo 2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott. Rodolfo Palermo

